




SOMMARIO

	♦ <u>In evidenza</u>	Pag. 1
	♦ <u>Principali adempimenti mese di novembre 2018</u>	Pag. 1
	♦ <u>Pace fiscale</u>	Pag. 2
	♦ <u>Acconti di novembre</u>	Pag. 3
	♦ <u>Annotazioni in fattura</u>	Pag. 4

**In evidenza****CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA A MEZZO PEC**

- Non può dirsi adempiuto l'obbligo di conservazione della fattura elettronica nel caso si utilizzi la posta elettronica certificata, poiché questa non rappresenta uno strumento per realizzare la conservazione sostitutiva ma solamente per avere la certezza che la fattura inviata raggiunga il destinatario; al contrario, per la conservazione è necessario che il contenuto del messaggio sia prodotto, indicizzato, sigillato con una firma elettronica e bloccato temporalmente. Per quanto riguarda la tempistica, il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche ricevute dal 1.07.2018 deve essere concluso entro il 31.01.2020.

**Principali adempimenti mese di novembre 2018**

Venerdì 16 novembre	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	Inps	Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3 ^a rata del contributo fisso minimo per il 2018.
	Inail	Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2017 e all'acconto 2018, devono effettuare il versamento della 4 ^a e ultima rata.
Martedì 20 novembre	Enasarco	Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2018.
Domenica 25 novembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi , e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Prov. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).
Venerdì 30 novembre	Imposte dirette e Irap	Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2 ^a rata di acconto delle imposte dovute (Irppef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2018.
	Cedolare secca	Versamento - Termine di versamento della 2 ^a o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2018, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.
	Iva	Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2018 per i soggetti mensili e al 3° trimestre 2018 per i soggetti trimestrali.
	Inps	Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2 ^a rata della quota di contribuzione 2018 eccedente il contributo minimo. Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2018 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.



Pace fiscale

Si propone una prima ed estrema sintesi dei provvedimenti di "pace fiscale" contenuti nel D.L. 23.10.2018, n. 119.

ROTTAMAZIONE-TER

- I debiti, diversi dalle risorse proprie dell'Unione Europea, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01.2000 al 31.12.2017**, possono essere estinti, **senza corrispondere le sanzioni** comprese in tali carichi, gli **interessi di mora**, ovvero **le sanzioni e le somme aggiuntive**, versando integralmente, in unica soluzione **entro il 31.07.2019**, o nel numero massimo di **10 rate consecutive** di pari importo, le somme:
 - affidate all'agente della riscossione a titolo di **capitale e interessi**;
 - maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di **aggio sulle somme** e di **rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di **notifica della cartella** di pagamento.
- Le rate scadono **il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019**.
- Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, **entro il 30.04.2019, apposita dichiarazione**, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica, sul proprio sito Internet, nel termine massimo di **20 giorni dal 24.10.2018**; in tale dichiarazione il debitore sceglie, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.
- A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
 - sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza**;
 - sono **sospesi**, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli **obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni** in essere alla data di presentazione;
 - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - non possono essere proseguite le procedure esecutive** precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - il debitore **non è considerato inadempiente** (ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/1973).
- Entro il 30.06.2019**, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione **l'ammontare complessivo delle somme dovute** ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

PRECEDENTI ROTTAMAZIONI DELLE CARTELLE

- L'integrale pagamento, entro il termine **differito al 7.12.2018**, delle residue somme dovute ai sensi della precedente definizione agevolata dei carichi di cui all'art. 1, cc. 6 e 8, lett. b), n. 2) D.L. 148/2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in **10 rate consecutive** di pari importo, con scadenza **il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019**, sulle quali sono dovuti, dal 1.08.2019, gli **interessi al tasso dello 0,3% annuo**.
- A tal fine, **entro il 30.06.2019**, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi **apposita comunicazione**, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate.

STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A € 1.000,00

- I debiti di importo residuo, **alla data del 24.10.2018, fino a 1.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi **affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010**, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta definizione agevolata ai sensi delle nuove disposizioni, sono automaticamente annullati.
- L'annullamento è effettuato **alla data del 31.12.2018** per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente scarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette gli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

- Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria **in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**, aventi ad oggetto **atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un **importo pari al valore della controversia**. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell'art. 12, c. 2 D. Lgs. 546/1992.
- In deroga a ciò, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica **pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018**, le controversie possono essere definite con il pagamento:
 - della **metà del valore** della controversia in caso di **soccombenza nella pronuncia di 1° grado**;
 - di **1/5 del valore** della controversia in caso di **soccombenza nella pronuncia di 2° grado**.



Pace fiscale (segue)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE

- **Fino al 31.05.2019** i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il **31.10.2018** ai fini delle **imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'Irap e dell'Iva.**
- L'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di **€ 100.000,00 di imponibile annuo**, ai fini delle imposte citate e, comunque, di **non oltre il 30% di quanto già dichiarato**. Resta fermo il **limite complessivo di € 100.000,00** di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione. In caso di dichiarazione di un **imponibile minore di € 100.000,00**, nonché in caso di **dichiarazione senza debito di imposta per perdite** per attività di impresa (artt. 8 e 84 Tuir), l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa **fino a € 30.000,00**.
- Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, **senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori**:
 - a) un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile Irpef o Ires un'aliquota pari al **20%** ai fini delle **imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'Irap**;
 - b) un'imposta sostitutiva determinata applicando **sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20%**;
 - c) **l'aliquota media per l'Iva**, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.
- A tal fine i contribuenti devono:
 - a) **inviare una dichiarazione integrativa speciale** all'Agenzia delle Entrate, per uno o più periodi d'imposta per i quali, **alla data del 24.10.2018, non sono scaduti i termini per l'accertamento**;
 - b) **provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31.07.2019**, senza avvalersi della compensazione nel modello F24; il versamento può essere ripartito in **10 rate semestrali** di pari importo ed in tal caso il pagamento della **1ª rata deve essere effettuato entro il 30.09.2019**.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

- Il contribuente può definire il **contenuto integrale dei processi verbali di constatazione**, consegnati entro il **24.10.2018**, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di **imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva**.
- Le dichiarazioni devono essere presentate **entro il 31.05.2019** con le modalità stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, anche tenuto conto del raddoppio degli stessi (art. 12, cc. 2-bis e 2-ter D.L. 78/2009). Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni, relative a tutte le violazioni constatate, devono essere versate, **senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro il 31.05.2019**.
- Le somme possono essere versate ratealmente, con un **massimo di 20 rate trimestrali di pari importo**.
- In deroga all'art. 3, c. 1 L. 212/2000, **con riferimento ai periodi di imposta fino al 31.12.2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni**.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

- Gli **avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24.10.2018**, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le **sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni** dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il **24.10.2018**.
- Le somme contenute negli **inviti al contraddittorio, notificati entro il 24.10.2018**, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le **sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data**.
- La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini citati. Le somme possono essere versate ratealmente, con un **massimo di 20 rate trimestrali di pari importo**. È **esclusa la compensazione** nel modello F24.

REGOLARIZZA- ZIONE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro Coni, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, **nel limite complessivo di € 30.000,00 di imponibile annuo**.
- Tali soggetti possono altresì avvalersi:
 - a) della **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento**, versando un importo pari al **50% delle maggiori imposte accertate**, fatta eccezione per l'**Iva, dovuta per intero**, ed al **5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti**;
 - b) della **definizione agevolata delle liti pendenti** dinanzi alle commissioni tributarie con il versamento del:
 - **40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi** accertati nel caso in cui, alla data del **24.10.2018**, questa penda ancora nel **1º grado di giudizio**;
 - **10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi** accertati, in caso di **soccombenza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria nell'ultima o unica pronuncia** giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del **24.10.2018**;
 - **50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi** accertati in caso di **soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia** giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del **24.10.2018**.



Acconti di novembre

Entro il 30.11.2018 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef, Ires, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie di tributi, contributi e premi facenti capo allo stesso contribuente. Per l'anno 2018 il secondo acconto è fissato nella misura del 100% ai fini Irpef e ai fini Ires.

Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2018 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento. Il versamento della 2ª o unica rata non può essere rinviato ai 30 giorni successivi (neppure mediante il versamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) e non può essere oggetto di rateazione. **Le imposte su cui calcolare gli acconti devono essere spesso ricalcolate in applicazione di specifiche norme di legge.**

PERSONE FISICHE Rigo "differenza" RN 34 - Mod. UNICO 2018 PF	Fino a € 51,00	Non è dovuto alcun acconto.	
	Da € 52,00 a € 257,00	<ul style="list-style-type: none"> • Acconto nella misura del 100%. • Versamento in unica rata entro il mese di novembre (30.11.2018). Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l' acconto risulta perciò dovuto qualora l'importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00 .	
	Da € 258,00	1° acconto	Entro il 2.07.2018¹ , senza maggiorazione. Nella misura del 40% .
		2°acconto	Entro il mese di novembre (30.11.2018). Nella misura del 60% .
SOCIETÀ DI CAPITALI Rigo "differenza" RN 17 - Mod. UNICO 2018 SC	Fino a € 20,00	Non è dovuto alcun acconto.	
	Da € 21,00 a € 103,00	<ul style="list-style-type: none"> • Acconto nella misura del 100%. • Versamento in unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio. 	
	Da € 104,00	1° acconto	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il giorno 30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, senza maggiorazione (2.07.2018)². • Nella misura del 40%.
		2°acconto	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'11° mese dell'esercizio. • Nella misura del 60%.
ACCONTO IRAP Rigo IR21 - Mod. Irap 2018	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> • L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del 100%, a condizione che l'importo su cui commisurare l'acconto superi € 51,00. • Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> - 1ª, pari al 40%, entro il 2.07.2018²; - 2ª, pari al 60%, entro il mese di novembre 2018 (30.11.2018). • Il versamento della 1ª rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre. 	
	Società di persone		
	Soggetti Ires	<ul style="list-style-type: none"> • L'acconto è dovuto nella misura del 100%, purché l'importo su cui commisurare l'acconto sia superiore a € 20,00, da versare in 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> - 1ª, pari al 40% (del 100%), (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione; - 2ª, pari al 60% (del 100%), entro l'11° mese del periodo d'imposta di competenza. 	

Note

¹ È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Resta ferma l'applicazione del **regime sanzionatorio** per insufficiente versamento (**30%**), con possibilità di ravvedimento operoso. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'Irap e il previsionale per l'Irpef.

² La 1ª rata di acconto dell'Irpef poteva essere versata entro il 20.08.2018, con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il pagamento fosse completato entro il mese di novembre. I termini di versamento delle rate sono stati modificati per il 2018 (D.P.C.M. 10.08.2018) in: 20.08.2018, 17.09.2018, 16.10.2018 e 16.11.2018.



Acconti di novembre (segue)

ACCONTO CEDOLARE SECCA
Tutti i contratti di locazione

Acconto ¹	Rate	Scadenza	Scadenza 2018
95% ² Imposta dovuta per anno precedente	Se inferiore a € 258,00	Unica rata	30.11 di ciascun anno 30.11.2018
	Se pari o superiore a € 258,00	1ª rata: 40% del 95% = 38%	30.06 (31.07 con maggiorazione 0,40%)
		2ª rata: 60% del 95% = 57%	30.11
Note	1. Non è dovuto acconto e l'imposta è versata a saldo se l'importo su cui calcolare l'acconto (indicato nel rigo LC1, colonna 5) non supera € 52,00. 2. Il versamento dell'acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95% della cedolare secca calcolata per l'anno in cui si è prodotto il reddito (è possibile, pertanto, applicare il metodo previsionale).		

ACCONTO CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Contributo minimale	Contributo annuo sul minimale di € 15.548,00 , suddiviso in 4 rate scadenti al: 16.05.2018; 20.08.2018; 16.11.2018; 18.02.2019.									
Contributi sul reddito eccedente il minimale	<ul style="list-style-type: none"> Il contributo, calcolato sul reddito eventualmente eccedente il minimale, deve essere suddiviso in 2 rate di uguale importo: <ul style="list-style-type: none"> entro il termine di versamento del saldo della dichiarazione per l'anno precedente; <ul style="list-style-type: none"> • Saldo 2017. • 1ª rata acconto 2018. entro il 30.11.2018. <ul style="list-style-type: none"> • 2ª rata acconto 2018. L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi d'impresa prodotti nel 2017, eccedenti il minimale 2018 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l'anno 2018. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Reddito</th> <th>Commercianti²⁻³</th> <th>Artigiani²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da € 15.710,00 a € 46.630,00</td> <td>24,09%</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td>Da € 46.630,01 a € 77.717,00¹</td> <td>25,09%</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table> <p>I versamenti a saldo e in acconto dei contributi, dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.</p>	Reddito	Commercianti ²⁻³	Artigiani ²	Da € 15.710,00 a € 46.630,00	24,09%	24%	Da € 46.630,01 a € 77.717,00 ¹	25,09%	25%
Reddito	Commercianti ²⁻³	Artigiani ²								
Da € 15.710,00 a € 46.630,00	24,09%	24%								
Da € 46.630,01 a € 77.717,00 ¹	25,09%	25%								
Note	1. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti dal 1996, il massimale è pari a € 101.427, non frazionabile in ragione mensile. 2. Con età superiore a 21 anni; per i coadiuvanti con età fino a 21 anni la percentuale è ridotta di 3 punti. 3. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i contributi sono ridotti del 50% previa comunicazione preventiva.									

ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA

• L'acconto per il 2018 è determinato in misura pari **all'80%** del contributo dovuto sul reddito 2017 indicato nel Modello Redditi.
 • Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2018 deve essere calcolato applicando, al reddito conseguito nel 2017, le aliquote contributive previste per il 2018.

Categorie interessate	Massimale	Ivs	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.	Fino a € 101.427,00	33,00%	25,00%	25,72%
			0,72%	33,72%
			0,72% (+) 0,51%	34,23%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 101.427,00	24%		24%
Nota¹	Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).			



Acconti di novembre (segue)

ACCONTO CONTRIBUTIVO GESTIONE SEPARATA (segue)	1° acconto	<ul style="list-style-type: none"> Entro il termine di versamento del 1° acconto delle imposte risultanti dal Modello Redditi. 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.
		$\text{Reddito netto professionale} \text{ € } \times \frac{25,72 \text{ (o } 24,00\text{)}}{100} \times \frac{40}{100} = \text{€ } \quad \text{1° acconto}$
	2° acconto	<ul style="list-style-type: none"> Entro il 30.11 di ciascun anno. 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.
		$\text{Reddito netto professionale} \text{ € } \times \frac{25,72 \text{ (o } 24,00\text{)}}{100} \times \frac{40}{100} = \text{€ } \quad \text{2° acconto}$
	Saldo	<ul style="list-style-type: none"> Entro il termine di versamento del saldo delle imposte risultanti dal Modello Redditi. Saldo contributo dovuto per periodo compreso tra il 1.01 e il 31.12 dell'anno precedente.

Esempio n. 1	Società di capitali che addebita sul c/c la delega di versamento dell'acconto Irap e Ires			
P C II 5bis P C II 5bis	P C IV 1	30.11.2018	Diversi a Banca c/c	50.192,40
			Acconto Ires 37.112,40 Acconto Irap 13.080,00	
			Addebito su c/c del Modello F24 per versamento 2° acconto imposte per l'anno 2018.	

Esempio n. 2	Società di capitali che, pur dovendo versare l'acconto Ires e Irap, può utilizzare un'eccedenza di imposte derivante dalla precedente dichiarazione a copertura parziale degli importi			
P C II 5bis P C II 5bis		30.11.2018	Diversi a Diversi	
			Acconto Ires 10.000,00 Acconto Irap 5.000,00	
	P C II 5bis P C II 5bis P C IV 1		a Credito Ires ¹ 2.000,00 a Credito Irap ¹ 1.000,00 a Banca c/c 12.000,00	15.000,00
			Versamento 2ª rata di acconto delle imposte con utilizzo di eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.	
Nota¹	Nel caso di utilizzo del credito con compensazione nel Modello F24 i conti relativi possono essere, per esempio, denominati Credito (Ires/Irap) per detrazioni successive dichiarazioni.			

Esempio n. 3	Società di persone che addebita sul c/c la delega di versamento dell'acconto Irap, utilizzando per l'intero importo un credito IVA compensabile			
P C II 5bis	P C II 5bis	30.11.2018	Acconto Irap a Crediti compensabili	5.000,00
			Versamento 2ª rata di acconto Irap 2018 con utilizzo del credito Iva compensabile.	

Esempio n. 4	Ditta individuale che addebita sul proprio c/c la delega di versamento dell'acconto			
P C II 5quater P C II 5bis	P C IV 1	30.11.2018	Diversi a Banca c/c	13.000,00
			Titolare c/prelievi 10.000,00 Acconto Irap 3.000,00	
			Addebito su c/c Modello F24 di € 8.000,00 per Irpef, di € 2.000,00 per contributi previdenziali e di € 3.000,00 per Irap.	

Esempio n. 5	Ditta individuale che addebita sul proprio c/c la delega di versamento, utilizzando un credito compensabile per IVA			
P C II 5quater P C II 5bis		30.11.2018	Diversi a Diversi	
			Titolare c/prelievi 10.000,00 Acconto Irap 3.000,00	
	P C IV 1 P C II 5bis		a Banca c/c 11.500,00 a Crediti compensabili 1.500,00	13.000,00
			Addebito su c/c Modello F24 di € 8.000,00 per Irpef, di € 2.000,00 per contributi previdenziali e di € 3.000,00 per Irap, con compensazione.	



ESEMPI COMPILAZIONE MODELLO F24

**Annotazioni in fattura**

L'art. 21 D.P.R. 633/1972 e gli artt. 2250, 2497 e ss. C.C. dispongono gli elementi obbligatori da indicare nella fattura. La fattura deve contenere gli elementi che determinano la base imponibile Iva, l'aliquota e l'ammontare dell'imposta con arrotondamento al centesimo di euro. Quando nella fattura non si indica l'Iva, devono essere riportate specifiche annotazioni relative alla natura delle operazioni poste in essere ed eventualmente la norma comunitaria o nazionale a cui si riferiscono.

Annotazione in fattura	Operazione	Riferimento
Operazione non soggetta	Cessioni di beni (allo stato estero) e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea.	Artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972
Operazione non imponibile	Esportazioni, cessioni intracomunitarie, fatturazione ad esportatori abituali, cessione a viaggiatori esteri.	<ul style="list-style-type: none"> • Artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater D.P.R. 633/1972 • Art. 41 D.L. 331/1993
Operazione esente	Operazioni finanziarie, assicurative, locazioni di immobili, sanitarie, educative.	Art. 10 D.P.R. 33/1972 ad eccezione delle operazioni del lotto, lotterie, giochi di abilità e concorsi pronostici
Inversione contabile	Cessioni di beni (allo stato estero) e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro stato membro dell'Unione Europea .	Artt da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972
	Prestazioni di servizi nel subappalto edile nei confronti dell'appaltatore principale o di altri subappaltatori.	Art. 17, c. 6, lett. a) D.P.R. 633/1972
	Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.	Art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972
	Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop.	Art. 17, c. 6, lett. c) D.P.R. 633/1972
	Cessione di rottami e bancali di legno usati.	Art. 74, c. 7 D.P.R. 633/1972
Scissione dei pagamenti	Operazioni soggette a split payment.	Art. 17-ter D.P.R. 633/1972
Regime del margine - beni usati	Operazione soggetta al regime del margine.	D.L. 41/1995
Regime del margine - oggetti d'arte		
Regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione		
Regime del margine - agenzia di viaggio	Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine.	Art 74-ter D.P.R. 633/1972

Tipo di operazione	Annotazione in fattura o autofattura
Acquisto intra-UE di beni e servizi	Integrazione ai sensi dell'art. 46 D.L. 331/1993 - prot. reg. vendite ... e prot. reg. acquisti ...
Acquisto di beni da fornitore extra-UE con rappr. fisc. IT	Autofatturazione - autofattura emessa ai sensi dell'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972.
Acquisto di beni da fornitore extra-UE con rappr. fisc. UE	Integrazione ai sensi dell'art. 46 del DL 331/1993 - prot. reg. vendite ... e prot. reg. acquisti ...
Acquisto di pallet usati, rottami	Integrazione ai sensi dell'art. 74, cc. 7/8 del DPR 633/1972 - prot. reg. vendite ... e prot. reg. acquisti ...
Mancato ricevimento fattura fornitore IT (entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione)	Autofatturazione - autofattura emessa ai sensi dell'art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997.
Omaggi di beni di produzione/commercializzazione propria in IT/UE	Autofatturazione - da registrare solo sul registro delle vendite.